

N° 462/17 SENT.N° 616/17 R.G.N° 188/18 CR
REP.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FONDI (LT)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Avv. Giovanni Pesce, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 616/C/17 R.G.A.C.

avente ad oggetto: opposizione avverso verbale n. 3751/V/2017 del 14/06/2017

promossa da

- A VV. ROBERTO IACOV ACCI - - RICORRENTE - contro

Comune di Monte San Biagio (LT), in persona del Sindaco p.t. Avv. Tiziana Siciliani - - resistente - Conclusioni del
ricorrente: *accoglimento del ricorso. Conclusioni del resistente: rigetto del ricorso.*

Svolgimento della causa

Con ricorso, ex artt. 22 e ss. L. 24 novembre 1981 n. 689 e 204 bis C.d.S., così come successivamente integrati e modificati, ritualmente depositato, il ricorrente chiedeva di accogliere la presente opposizione contro il provvedimento in oggetto, redatto dal Comando di Polizia Locale del Comune di Monte San Biagio (LT) a seguito dell'infrazione dell'art. 142, comma 8°, CdS, adducendone la nullità per tutte le censure, di cui all'atto introduttivo del giudizio, tra cui, segnatamente, l'irregolarità della segnaletica stradale presegnalante l'apparecchiatura autovelox mobile utilizzata e l'illegittimo utilizzo del dispositivo velox per insussistenza delle prescritte verifiche e tarature. Con provvedimento, ritualmente notificato dalla Cancelleria, il Giudice di Pace adito fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 20 dicembre 2017, ove la causa, previa costituzione in giudizio del Comune di Monte San Biagio (LT) - che depositava memoria e documentazione attinente, chiedendo il rigetto dell'opposizione -, veniva decisa come dispositivo, di cui si dava lettura, *infra* riportato e trascritto.

Motivi della decisione

L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.

Preliminarmente, si fa rilevare che alla fattispecie *de qua*, essendo l'accertamento dell'infrazione precedente, non può applicarsi la c.d. *Direttiva Minniti* (DM del 15/08/2017), ma deve correttamente essere disciplinata dalla precedente c.d. *Circolare Maroni* (DM del 14/08/2009), che chiariva che l'impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto "delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di previsione".

Orbene, tanto premesso, dogliandosi, tra l'altro, il ricorrente dell'irregolarità della segnaletica stradale e dell'illegittimo utilizzo del dispositivo velox per insussistenza delle prescritte verifiche e tarature, il provvedimento impugnato non appare rispettare il principio cardine del buon andamento della pubblica amministrazione, che dev'essere guidato dai principi di trasparenza, legalità ed imparzialità, che, invece qui appaiono conculcati per i seguenti motivi: (1) il Comune opposto non ha dato adeguata prova che l'apparecchio autovelox mobile, nella specie, utilizzato, sia stato tempestivamente presegnalato almeno 400 mt prima del punto di rilevamento (come prescrive la Cass. Pen. n. 11131 del 13.03.2009, che richiama la Circolare del Ministero dell'Interno del 03/08/2007) e che tale presegnalazione "coprisse" tutte le traverse presenti nel tratto di strada interessato dal controllo, in quanto alla memoria del Comune opposto risultano allegate solamente le foto relative allo scatto autovelox ed alle vecchie presegnalazioni dell'apparecchiatura fissa, già preesistenti, a nord ed a sud del punto di rilevazione; (2) non è equiparabile la presegnalazione esistente per l'apparecchiatura autovelox fissa, perché il cittadino-utente della strada, in difetto di apposita presegnalazione della presenza dell'apparecchiatura autovelox mobile, si troverebbe, per così dire, sottoposto a controllo "a sorpresa", che cozza contro la *ratio legis* di tali controlli della velocità, finalizzati, invece, a fare rispettare il limite di velocità imposto, specialmente, in "punti critici" e non a "sorprendere" in flagranza di condotta anti-giuridica il cittadino e sanzionarlo: infatti, non c'è chi non veda che, invece, con la "metodologia", scelta dal Comune opposto, l'utente della strada non è affatto a conoscenza della presenza dell'apparecchiatura autovelox mobile, in quanto la presegnalazione sarebbe costituita da quella già ubicata per l'apparecchiatura autovelox fissa; (3) il Comune opposto non ha adeguatamente nemmeno segnalato il punto di rilevamento, cioè il punto in cui si trovava materialmente l'autovelox mobile, in quanto, a tal fine, non è assolutamente idoneo il cartello raffigurante il solo "cappellino" se non è presente almeno anche la scritta o il simbolo "autovelox", perché, ovviamente, il cartello col solo "cappellino" indica la presenza *in loco* dei vigili urbani, ma non specifica la finalità del rilevamento della velocità: ed, in questo caso, tale cartello è stato, per giunta, posizionato al di fuori della sede stradale in punto assolutamente non visibile per l'automobilista: cfr. sul punto, a fronte della doglianza del ricorrente, non solo la

mancata specifica contestazione da parte dell'Ente resistente costituito ex art. 115, comma 1°, c.p.c., ma anche la documentazione fotografica, depositata dallo stesso Comune opposto, dove si evince chiaramente che il cartello e l'autovettura segnalanti la presenza del velox sono *nascosti* dietro gli alberi; (4) a fronte di ciò (cioè dell'irregolarità della presegnalazione), per tale violazione del comma 8 (eccesso di velocità di appena 11 Km/h), l'infrazione *de qua* può, così come rilevabile *ex officio* - trattandosi dell'accertamento della sussistenza o meno dell'*elemento soggettivo* della condotta antigiuridica -, quindi, essersi concretizzata anche in difetto di volontarietà ovvero di colpa del trasgressore, perché, essendo la velocità eccedente non di molto superiore al limite stabilito, non c'è chi non veda la *verosimiglianza* della circostanza che tale infrazione possa essere stata commessa senza volontarietà e senza colpa, ma per errore scusabile (art. 3 L. 689/81), poiché non può pretendersi dal conducente, *che non sa se e dove è collocato l'autovelox*, di stare a "centellinare" i chilometri sul tachimetro invece di guidare con attenzione, guardando la strada; (5) è necessario anche il verbale periodico di verifica della perfetta funzionalità dell'autovelox da effettuare prima dell'inizio delle operazioni di controllo, cioè, in pratica, ogni volta che la polizia riceve in uso un autovelox (nuovo o appena sottoposto a taratura annuale), deve verificarne la funzionalità, utilizzandolo su strada senza comminare multe per provare se è in grado di attribuire a tutti i veicoli in transito una velocità e se tale velocità appare attendibile ed i relativi test devono essere riportati in un verbale e ripetuti almeno una volta ogni 20 controlli per i dispositivi, che operano in modalità istantanea, e di questa attività deve darsi necessariamente conto anche in ciascun verbale d'infrazione, citando il fatto che il verbale e la documentazione del test di verifica si trovano negli atti dell'ufficio precedente: invece, il Comune opposto non ha prodotto in atti alcun verbale periodico di verifica (ovvero relativa documentazione) né ha attestato a verbale che la documentazione del test, ivi compreso il verbale di verifica, si trova depositata presso l'ufficio precedente, limitandosi a citare in verbale la seguente formula di stile: "*la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell'uso*", ma, per quanto appena evidenziato, *non è dato, però, sapere come, quando e da chi*.

Ne consegue che, per le suesposte ragioni, il ricorso deve ritenersi fondato e l'opposizione deve essere accolta con il conseguenziale annullamento del provvedimento opposto. In motivi d'equità sostanziale sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Fondi (LT), 20 dicembre 2017

Il Giudice di Pace
Avv. Giovanni Pesce

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL GIORNO..... 31 GEN 2018.....
IL CANCELLIERE - B3